

Prova della comproprietà dei beni – Cass. n. 6228/2023

Comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - scioglimento - in genere - Scioglimento della comunione - Prova della comproprietà dei beni - Equiparabilità alla prova dell'azione di rivendicazione o di accertamento della proprietà - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

Nei giudizi di scioglimento della comunione, la prova della comproprietà dei beni dividendi non è quella rigorosa richiesta in caso di azione di rivendicazione o di accertamento positivo della proprietà, atteso che la divisione, oltre a non operare alcun trasferimento di diritti dall'uno all'altro convivente, è volta a far accertare un diritto comune a tutte le parti in causa e non la proprietà dell'attore con negazione di quella dei convenuti, sicché, in caso di non contestazione sull'appartenenza dei beni, non può disconoscersi la possibilità di una prova indiziaria, né la rilevanza delle verifiche compiute dal consulente tecnico, siccome ridondanti a vantaggio della collettività dei conviventi.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6228 del 02/03/2023 (Rv. 667063 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0713, Cod_Civ_art_1111, Cod_Civ_art_1113, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_784

Corte

Cassazione

6228

2023